



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R 8.12.2007 n. 271)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER IL TRASPORTO INTERMODALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione II

Prot. n° 56214

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTI gli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni degli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTA la richiesta in data 27 giugno 2007, successivamente integrata, presentata dalla soc. Velocar s.r.l., con sede in Via Zanardelli 72, Castiglione delle Stiviere, tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo denominato "Velocar Red&Speed" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa;

VISTO il parere n.39/08, reso nella adunanza del 10 aprile 2008, trasmesso a questo Ufficio in data 30 giugno 2008, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni e verifiche: in fase di installazione dovrà essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema; dovranno essere impiegati meccanismi di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme in materia di tutela dei dati personali, la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale e i dati relativi al traffico potranno essere eventualmente forniti solo in forma statistica anonima; le funzioni di misuratore di velocità e rilevatore di infrazioni al semaforo rosso dovranno sempre essere previste in uso disgiunto.

D E C R E T A

Art.1. E' approvato il sistema denominato "Velocar Red&Speed" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa prodotto dalla soc. Velocar s.r.l., con sede in Via Zanardelli 72, Castiglione delle Stiviere, con le seguenti prescrizioni: le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate; dovranno essere impiegati meccanismi di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme in materia di tutela dei dati personali; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale; in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate sul manuale.

Art.2. Il dispositivo denominato "Velocar Red&Speed", quale documentatore di infrazioni alle intersezioni semaforizzate, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica;

Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.4. Il dispositivo denominato "Velocar Red&Speed", come misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Velocar Red&Speed" come misuratore di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di installazione, configurazione, uso e manutenzione, almeno con cadenza annuale.

Art.6. L'approvazione del dispositivo "Velocar Red&Speed" come misuratore di velocità ha validità ventennale a partire dalla data del presente decreto.

Art.7.Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale dell'utente,alle specifiche di installazione e alla guida all'installazione nelle versioni allegate alla domanda di approvazione della soc.Velocar.

Art.8. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Roma, 08.07.2008

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)